



LOGO ENTE OSPITANTE

## CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede in via Salita Melissari – 89124 Reggio Calabria - codice fiscale 80006510806, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", legalmente rappresentato dal Prof. Massimo Finocchiaro Castro nella sua qualità di Direttore di Dipartimento *pro tempore*;

E

\_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal legale rappresentate del soggetto ospitante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L.24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento* (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108);

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

Visto il decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;

### PREMESSO

- Che il soggetto promotore, nell'ambito del Corso di Laurea in "Scienze Motorie e Diritto dello Sport" (Classe L 22 R) *Tirocini formativi e di orientamento* che si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il soggetto ospitante è dotato delle strutture e delle condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di Tirocinio previste dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, ovvero che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente;
- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,

- emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
  - che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  - che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere *Tirocini* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
  - che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
  - che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 Studenti ospitabili

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il 22/04/2026 si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", iscritti al Corso di Laurea in "Scienze Motorie e Diritto dello Sport" su proposta del Dipartimento.

##### Art. 2 Organizzazione del Tirocinio

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i Soggetti Promotore ed Ospitante, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione;
2. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92;
3. durante lo svolgimento del Tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore (Tutor accademico) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione (Tutor aziendale) indicato dal soggetto ospitante;
4. le attività di tutorato del Tirocinio dei Tutor aziendali riguardano attività di:
  - orientamento degli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici dell'Ente ospitante ed alle diverse attività e pratiche educative svolte;
  - accompagnamento e monitoraggio dell'inserimento negli Enti educativi e la gestione diretta delle attività degli studenti tirocinanti previste dal Progetto formativo;
  - verifica delle attività di formazione unitamente al Tutor accademico che ne assumerà la responsabilità didattico-organizzativa;

5. per il tirocinante inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio
  - la sede del Tirocinio;
  - il nominativo del Tutor accademico per il soggetto promotore e Tutor aziendale per il soggetto ospitante;
  - gli obiettivi, le modalità e le attività di svolgimento del Tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle polizze assicurative;
  - gli obblighi del tirocinante.
6. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante.

### Art. 3 Obblighi dei contraenti

1. Il soggetto ospitante si impegna:
  - a consegnare al soggetto promotore, unitamente alla copia firmata della convenzione, una nota del legale rappresentate del soggetto ospitante nella quale vengono indicati Cognome e nome del Tutor aziendale individuato.
  - a rispettare e a far rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 2 in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
  - ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Ente ospitante e nello svolgimento delle attività previste nel progetto;
  - a segnalare tempestivamente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
  - a trasmettere all'Ufficio di Tirocinio del soggetto promotore la valutazione finale relativa a ciascun tirocinante sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
  - a segnalare, in caso di sinistro con rilevanza assicurativa, verificatosi durante lo svolgimento del Tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi.
2. Il soggetto promotore si impegna:
  - a fornire al soggetto ospitante un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo e di orientamento di cui all'articolo 2 e un diario personale per la stesura di un resoconto testimoniale delle attività svolte durante il periodo di espletamento delle attività di tirocinio;

### Art. 4 Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - compilare il diario delle presenze personale di Tirocinio fornito all'atto dell'avvio del progetto formativo;
  - compilare la relazione di tirocinio;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.
  - rispettare i regolamenti interni dell'azienda/ente.

Art. 5  
Assicurazioni

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. All'uopo ed in caso di incidente durante lo svolgimento del Tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6  
Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sulla base giuridica, sui criteri e sui limiti di liceità delle attività di trattamento dei dati personali, nonché sull'esistenza e tutela dei diritti dell'interessato, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati EU 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Le attività di trattamento non contemplano trasferimento dei dati verso paesi extra-EU; in caso di attività che contemplino tale trasferimento, la relativa base giuridica ed i criteri e limiti dovranno essere indicati nel progetto formativo.

Art. 7  
Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovata alla scadenza per eguale periodo e di seguito per i successivi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 8  
Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Per il soggetto promotore:

Il Direttore del Dipartimento di  
Giurisprudenza, Economia e Scienze  
Umane

Per il soggetto ospitante: